

Numero
1416

sl

0

Bellinzona
26 marzo 2025

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Al
Dipartimento federale dell'interno DFI
3003 Berna

Invio per posta elettronica pdf e word
tarife-grundlagen@bag.admin.ch e
gever@bag.admin.ch

Procedura di consultazione sulla modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (garanzia del principio della rilevazione unica dei dati)

Gentili signore, gentili signori,

ringraziamo per la vostra lettera del 13 dicembre 2024 con cui sottoponete al Cantone Ticino, nell'ambito della procedura di consultazione, la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie volta a concretizzare e rafforzare la garanzia del principio della rilevazione unica dei dati nonché i necessari adeguamenti alla legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, alla legge federale sull'assicurazione militare e alla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità.

I dati sulla salute sono considerati degni di particolare protezione ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Pertanto il loro trattamento deve fondarsi su una base giuridica formale, la quale deve definirne lo scopo, i destinatari, i flussi di dati e le variabili. Il trattamento dei dati deve rispettare i principi di proporzionalità (art. 6 cpv. 2 LPD) e di scopo (art. 6 cpv. 3 LPD).

Il nuovo progetto di legge prevede l'abrogazione dell'art. 59a della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) e la sua sostituzione con i nuovi artt. 22 e 22a LAMal.

Di principio accogliamo favorevolmente le modifiche proposte nell'avamprogetto, le quali precisano più in dettaglio gli scopi della raccolta dati, ampliano la cerchia dei destinatari ai quali l'Ufficio federale di statistica (UST) potrà trasmettere i dati e specificano il livello di granularità dei dati (individuali o aggregati) che potranno essere trasmessi ai vari utilizzatori. Tuttavia, riteniamo opportuno introdurre alcune precisazioni con riferimento agli artt. 22 cpv. 1 e 22a cpv. 4 dell'avamprogetto.

In primo luogo, considerato che gli obiettivi e i compiti che legittimano la trasmissione e la messa a disposizione dei dati non contemplano esplicitamente la previsione del fabbisogno di personale curante, riteniamo necessario integrare una precisazione in tal senso all'art. 22 cpv. 1 LAMal.

Inoltre, secondo l'art. 22a cpv. 4 LAMal, i Cantoni e l'UFSP potranno anche in futuro ottenere dati individuali per quanto riguarda i dipendenti, i pazienti, i costi delle prestazioni, la fatturazione e gli indicatori di qualità. Per garantire un'efficace pianificazione e una corretta vigilanza, è essenziale che i Cantoni possano accedere ai dati a livello nazionale con il massimo grado di dettaglio, includendo tutti i casi e le variabili disponibili. Pertanto, riteniamo opportuno specificare che i Cantoni avranno accesso non solo ai dati degli istituti sul loro territorio, ma anche a quelli di tutti i fornitori di prestazioni stazionarie a livello svizzero.

L'impatto delle nuove disposizioni nel complesso richiederà un importante lavoro da parte del servizio cantonale preposto per l'adeguamento delle banche dati alle nuove variabili e la revisione di tutta la reportistica. Sarà inoltre necessaria una verifica dei dati raccolti dai vari servizi dell'Amministrazione cantonale onde evitare raccolte ridondanti, con particolare riferimento al nuovo art. 22a cpv. 5 LAMal.

In teoria il progetto SPIGES dovrebbe portare parecchi vantaggi, dalla raccolta unica dei dati all'utilizzo degli stessi per vari scopi. Per quanto riguarda l'attuazione pratica, al momento sono presenti ancora parecchie lacune. In particolare, gli istituti ospedalieri sono tenuti a trasmettere i dati 2024 sulla piattaforma SPIGES entro fine marzo 2025, senza che la modifica di legge in esame sia evidentemente ancora entrata in vigore. Attualmente, la piattaforma SPIGES consente l'importazione dei dati, ma non fornisce alcun resoconto sugli stessi, impedendo così al fornitore di verificarne la corretta acquisizione. Questo resoconto sarà implementato dall'UST solo per l'autunno 2025. Nemmeno i Cantoni ricevono un riassunto dei dati importati e potranno esportare i dati caricati dagli istituti unicamente a partire dal mese di aprile 2025.

Concludiamo osservando che il principio della raccolta dati univoca e ben strutturata delle informazioni nel campo della salute è sicuramente da sostenere e potrà avere implicazioni positive anche per il nostro Cantone. Evidenziamo l'importanza di poter continuare a ottenere in futuro i dati completi a livello nazionale, garantendone la conservazione e l'utilizzo per il massimo periodo possibile. A tale scopo, riteniamo opportuna una revisione anche dell'articolo 31a OAMal.

Auspichiamo infine che il regolamento sul trattamento dei dati, che sarà emanato dal Consiglio federale, tenga conto di tutti i compiti previsti dalle normative federali e cantonali, evitando di basarsi unicamente sulle disposizioni dell'articolo 59a LAMal, come avvenuto finora.

Vogliate gradire, gentili signore, gentili signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Christian Vitta

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

RG n. 1416 del 26 marzo 2025

Copia a:

- Dipartimento della sanità e socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet